

Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure

del ...

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 15 capoverso 1, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1, 19 capoverso 1 dell'ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM),

ordina:

Sezione 1: Sussidi di costruzione a istituti d'educazione

(art. 16-18 OPPM)

Art. 1 Settori, superfici determinanti e prezzi di settore

I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m² sono fissati come segue:

Settore	Superficie determinante per singolo posto (in m ²)	Prezzo di settore per m ² (stato dell'indice 1° ottobre 2010)
2 Amministrazione	4,4	4400
3 Personale	2,2	4400
4 Assistenza, visita, spazi comuni, tempo libero, sport	10,4	4400
5 Entrata e uscita	1,9	4400
6 Spazio abitativo	29,6	4400
7 Formazione e occupazione	14,8	3700
8 Economia domestica, smaltimento, autorimesse	9,5	4400
Superficie totale per singolo posto	72,8	

Art. 2 Supplemento per alloggi del personale

(art. 18 cpv. 1 lett. a OPPM)

Il supplemento per un alloggio del personale indispensabile all'esercizio dell'istituto ammonta a 400 000 franchi.

Art. 3 Supplemento per una palestra
(art. 18 cpv. 1 lett. b OPPM)

Il supplemento per una palestra ammonta a 1 000 000 franchi.

Art. 4 Supplemento per un impianto scolastico
(art. 18 cpv. 1 lett. c OPPM)

Il supplemento per un impianto scolastico ammonta al 25 per cento del codice dei costi di costruzione (CCC) 1-3 e 5 del settore 7.

Art. 5 Supplemento per i laboratori di produzione
(art. 18 cpv. 1 lett. d OPPM)

Per la superficie supplementare necessaria a un laboratorio di produzione è concesso, oltre allo stabilimento tipo, un supplemento di superficie moltiplicato per il prezzo di settore.

Supplemento 1: sono riconosciuti 10,2 m² di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata nel settore 7 è superiore a 25 m² e non supera 55 m² per singolo posto.

Supplemento 2: sono riconosciuti 40,2 m² di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata nel settore 7 è superiore a 55 m² per singolo posto.

I supplementi non sono cumulabili.

Art. 6 Supplemento per istituti di piccole dimensioni
(art. 18 cpv. 1 lett. e OPPM)

Il supplemento per istituti di piccole dimensioni ammonta al 10 per cento del CCC 1-3 e 5.

Art. 7 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di costruzione di un nuovo istituto
(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)

In caso di costruzione di un nuovo istituto, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta al 6,2 per cento delle spese sussidiabili del CCC 1-3 e 5 per singolo posto.

Art. 8 Supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili (CCC 9) in caso di costruzione di un nuovo istituto
(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)

In caso di costruzione di un nuovo istituto, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 6,2 per cento delle spese sussidiabili per singolo posto del CCC 1-3 e 5.

Art. 9 Supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso
(art. 18 cpv. 1 lett. g OPPM)

Il supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso ammonta a 55 000 franchi per singolo posto.

Art. 10 Supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di ristrutturazione di un istituto
(Art. 18 cpv. 2 OPPM)

In caso di ristrutturazione di un istituto, è corrisposto un supplemento per i costi effettivi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge federale del 5 ottobre 1984¹ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure; LPPM).

Art. 11 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di costruzione di un nuovo istituto

La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di costruzione di un nuovo istituto è:

superficie in m² dei settori dell'istituto tipo × prezzo di settore

- più supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabili all'esercizio dell'istituto
- più supplemento per la palestra, se indispensabile all'esercizio dell'istituto
- più supplemento per l'impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta
- più supplemento 1 per il laboratorio di produzione pari a 10,2 m² in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se più grande di 25 m²
- più supplemento 2 per il laboratorio di produzione pari a 40,2 m² in aggiunta all'importo forfetario del settore 7 se più grande di 55 m²
- più supplemento per istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti è pari o inferiore a 15

Totale intermedio (TI)

- più 6,2 per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4)
- più 6,2 per cento del TI per le attrezzature mobili (CCC 9)
- più supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti chiusi

Totale delle spese riconosciute = sussidio forfetario per singolo posto in caso di costruzione di nuovi istituti

¹ RS 341

di cui 35 per cento sussidio federale.

Art. 12 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di ristrutturazione di un istituto

La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di ristrutturazione di un istituto è:

superficie in m² dei settori dell'istituto tipo × prezzo di settore

- più supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabili all'esercizio dell'istituto
- più supplemento per la palestra, se indispensabile all'esercizio dell'istituto
- più supplemento per l'impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta
- più supplemento 1 per il laboratorio di produzione pari a 10,2 m² in aggiunta all'importo forfetario del settore 7 se più grande di 25 m²
- più supplemento 2 per il laboratorio di produzione pari a 40,2 m² in aggiunta all'importo forfetario del settore 7 se più grande di 55 m²
- più supplemento per istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti è pari o inferiore a 15

Totale delle spese riconosciute moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento = base del sussidio forfetario per singolo posto in caso di ristrutturazione di un istituto

- più sussidio per CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale
- più sussidio per CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale
- più supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti chiusi, moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento

di cui 35 per cento sussidio federale.

Art. 13 Adeguamento delle spese riconosciute in caso di ristrutturazione di un istituto quando non sono state raggiunte le superfici minime
(art. 18 cpv. 2 OPPM)

¹ Se nel quadro dei lavori di ristrutturazione, un istituto non raggiunge le superfici di settore stabilite per l'istituto tipo determinante, le spese riconosciute per settore sono ridotte proporzionalmente al rapporto tra superficie mancante e superficie determinante.

² La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (assistenza). In tal caso, le spese determinanti per il settore 4 possono essere aumentate al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

Sezione 2: Sussidi di costruzione agli stabilimenti per adulti

(art. 19 e 20 OPPM)

Art. 14 Settori, superfici determinanti e prezzi di settore per stabilimento tipo

(art 19 OPPM)

I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m² sono fissati come segue per i tre stabilimenti tipo:

a. Stabilimento tipo chiuso

Settore	Superficie determinante per singolo posto (in m ²)	Superficie determinante per singolo posto (in m ²) per le misure di cui all'art. 59 cpv. 3 CP ²	Prezzo di settore per m ² (stato dell'indice 1° ottobre 2010)
1 Sicurezza	2,0	2,0	6300
2 Amministrazione	2,1	2,1	6300
3 Personale	2,1	2,1	6300
4 Detenuti	4,9	4,9	6300
4a supplemento per lo sport	fino a 2,3	fino a 4,8	6300
4b supplemento per la terapia/il trattamento	fino a 3,2	fino a 5,2	6300
5 Entrata e uscita	2,1	2,1	6300
6 Spazio abitativo	17,7	26,2	8200
7 Lavoro	22,7	9,7	4400
8 Economia domestica	5,4	5,4	8200
Superficie totale per singolo posto	64,5	64,5	

b. Stabilimento tipo aperto

Settore	Superficie determi-	Prezzo di settore
---------	---------------------	-------------------

	nante per singolo posto (in m ²)	per m ² (stato dell'indice 1° ottobre 2010)
1 Sicurezza	0,8	4900
2 Amministrazione	2,9	4900
3 Personale	2,1	4900
4 Detenuti	10,2	4900
4a Sport	fino a 3,9	4900
5 Entrata e uscita	2,3	4900
6 Spazio abitativo	19,6	6400
7 Lavoro	17,2	3500
8 Economia domestica	7,0	6400
Superficie totale per singolo posto	66,0	

c. Stabilimento tipo carcere

Settore	Superficie determi- nante per singolo posto (in m ²)	Prezzo di settore per m ² (stato dell'indice 1° ottobre 2010)
1 Sicurezza	1,7	5300
2 Amministrazione	1,9	5300
3 Personale	1,1	5300
4 Detenuti	3,1	5300
4a Sport	fino a 1,1	5300
5 Entrata e uscita	1,9	5300
6 Spazio abitativo	13,2	7000
7 Lavoro	4,3	3700
8 Economia domestica	4,5	7000
Superficie totale per singolo posto	32,8	

Art.15 Supplemento per la sicurezza (art. 20 cpv. 1 e 2 OPPM)

¹ Il supplemento per la sicurezza ammonta a 85 000 franchi per singolo posto nelle carceri, negli stabilimenti chiusi e per i posti chiusi negli stabilimenti aperti.

² Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento pari a 42 500 franchi per singolo posto.

Art. 16 Supplemento per piccoli stabilimenti (art. 20 cpv. 3 OPPM)

Il supplemento per i piccoli stabilimenti ammonta al 10 per cento dei prezzi di settore.

Art. 17 Riduzione dei prezzi di settore per grandi stabilimenti
(art. 20 cpv. 4 OPPM)

I prezzi di settore per i grandi stabilimenti sono ridotti del 10 per cento.

Art. 18 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di
costruzione di un nuovo stabilimento
(Art. 20 cpv. 5 OPPM)

In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento alle sistemazioni esterne è calcolato in percentuale sui costi sussidiabili del CCC 1–3 e 5 per singolo posto compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:

- a. 6,7 per cento per gli stabilimenti chiusi
- b. 10,5 per cento per gli stabilimenti aperti
- c. 7,7 per cento per gli stabilimenti carcerari

Art. 19 Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di
costruzione di un nuovo stabilimento
(art. 20 cpv. 5 OPPM)

In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento alle attrezzature mobili è calcolato in percentuale sui costi sussidiabili del CCC 1–3 e 5 per singolo posto compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:

- a. 5,1 per cento per gli stabilimenti chiusi
- b. 5,5 per cento per gli stabilimenti aperti
- c. 5,8 per cento per gli stabilimenti carcerari

Art. 20 Supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne e alle
attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di ristrutturazione di uno
stabilimento
(Art. 20 Abs. 6 OPPM)

In caso di ristrutturazione di uno stabilimento, è corrisposto un supplemento pari ai costi effettivi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 LPPM³).

Art. 21 Supplemento per impianti sportivi
(art. 20a cpv. 1 OPPM)

Per i spazi destinati all'attività sportiva è concesso il seguente supplemento di superficie:

- a. stabilimenti chiusi: da 0,1 a 2,3 m² per singolo posto

- b. stabilimenti chiusi destinati all'esecuzione delle misure: fino a 4,8 m² per singolo posto
- c. stabilimenti aperti: da 0,1 a 3,9 m² per singolo posto
- d. stabilimenti carcerari: da 0,1 a 1,1 m² per singolo posto.

Art. 22 Supplemento per locali terapeutici
(art. 20a cpv. 2 OPPM)

Per i locali terapeutici è versato il seguente supplemento di superficie:

- a. stabilimenti chiusi: da 0,1 a 3,2 m² per singolo posto;
- b. stabilimenti chiusi destinati all'esecuzione delle misure: fino a 5,2 m² per singolo posto.

Art. 23 Supplemento per locali destinati alla formazione
(art. 20a cpv. 3 OPPM)

Per i costi di costruzione dei locali supplementari destinati alla formazione è versato un supplemento di superficie pari a 0,7 m² per singolo posto di detenzione.

Art. 24 Aumento del valore di superficie tipo per il settore «lavoro»
(art. 20a cpv. 4 OPPM)

Il valore di superficie tipo del settore «lavoro» per le aziende artigianali che servono alla produzione industriale è aumentato come segue:

- a. da 0,1 a 6 m² per singolo posto per gli stabilimenti aperti;
- b. fino a 5 m² per gli stabilimenti chiusi.

Art. 25 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di costruzione di un nuovo stabilimento

La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto di un nuovo stabilimento è:

superficie in m² dei settori dello stabilimento tipo moltiplicato per i prezzo di settore

- più supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione
- più supplemento di superficie per gli impianti sportivi
- più supplemento di superficie per i locali terapeutici
- più supplemento di superficie per i laboratori di produzione

Totale intermedio (TI)

- più xx per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4)
- più xx per cento del TI per le attrezzature mobili (CCC 9)
- più supplemento di sicurezza per i posti chiusi
- più supplemento di sicurezza per i posti del massimo livello di sicurezza

Totale delle spese riconosciute = sussidio forfetario per singolo posto in caso di costruzione di un nuovo stabilimento
di cui 35 per cento sussidio federale.

Art. 26 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di ristrutturazione di uno stabilimento

La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di ristrutturazione di uno stabilimento è:

superficie in m² dei settori dello stabilimento tipo moltiplicato per il prezzo di settore

- più supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione
- più supplemento di superficie per gli impianti sportivi
- più supplemento di superficie per i locali terapeutici
- più supplemento di superficie per i laboratori di produzione

Totale delle spese riconosciute moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento = base del sussidio forfetario per singolo posto in caso di ristrutturazione di uno stabilimento

- più sussidio per CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale
- più sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale
- più supplemento di sicurezza per i posti chiusi moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento
- più supplemento di sicurezza per i posti del massimo livello di sicurezza

di cui 35 per cento sussidi federali.

Art. 27 Adeguamento delle spese riconosciute in caso di ristrutturazione di uno stabilimento quando non sono state raggiunte le superfici minime

(Art. 19 cpv. 4 OPPM)

¹ Se, nel quadro dei lavori di ristrutturazione, uno stabilimento non raggiunge le superfici di settore stabilite per lo stabilimento tipo determinante, le spese riconosciute per settore sono ridotte proporzionalmente alla superficie mancante in rapporto alla superficie determinante.

² La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (detenuti). In tal caso, le spese determinanti per il settore 4 possono essere aumentate al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del DFGP del 24 settembre 2001⁴ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è abrogata.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

novembre 2011

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Simonetta Sommaruga

⁴ RU **2001** 2398, **2007** 6699



Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (ODFGP, RS 341.14)

Stato: 9 maggio 2011

1. Spiegazioni

Confronto tra l'avamprogetto della nuova ordinanza e l'attuale ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (Ordinanza DFGP, RS. 341.14; stato 1° gennaio 2008)

Art. 1 Innalzamento dei prezzi di settore al nuovo stato dell'indice del 1° ottobre 2010.
Art. 2 Innalzamento del valore forfetario degli alloggi del personale allo stato dell'indice del 1° ottobre 2010.
Art. 3 Innalzamento del valore forfetario della palestra allo stato dell'indice del 1° ottobre 2010.
Art. 4 Sia la costruzione che la ristrutturazione di un impianto scolastico sono sussidiabili.
Art. 5 Riformulazione degli attuali supplementi per i laboratori di produzione. È concesso il supplemento 1 pari a 10,2 m ² /posto, se il settore 7 presenta una superficie compresa tra 25 e 55 m ² per singolo posto. Per i settori legati all'attività lavorativa che presentano una superficie di oltre 55 m ² è concesso il supplemento 2 pari a 40,2 m ² /posto. I supplementi non sono cumulabili.
Art. 9 Secondo la nuova indicizzazione, il supplemento per la sicurezza ammonta a 55 000 franchi per singolo posto.
Art. 13 cpv. 2 È stata adottata una formulazione più chiara delle possibilità di compensazione tra i settori 4 e 6.
Art. 14 Innalzamento dei prezzi di settore al nuovo stato dell'indice del 1° ottobre 2010. Cpv. 1 lett. a <ul style="list-style-type: none">• Al posto dello stato dell'indice del 1° aprile 1995, ora si utilizza l'indice dell'ottobre 2010.• Sono adeguati i valori della superficie determinante per singolo posto in base agli indici medi per gli istituti chiusi risultanti dal paniere. Adesso la voce «Stabilimento tipo chiuso» comprende anche i valori di superficie dei locali necessari per l'esecuzione delle misure

<p>secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In seguito alla separazione dei panieri dei tre stabilimenti tipo, è stato necessario definire anche i corrispondenti prezzi di settore specifici.
<p>Cpv. 1 lett. b</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al posto dello stato dell'indice del 1° aprile 1995, ora si utilizza l'indice dell'ottobre 2010. • Sono adeguati i valori della superficie determinante per singolo posto in base agli indici medi per gli istituti aperti risultanti dal paniere. • Adeguamento dei prezzi di settore per singolo m² degli stabilimenti aperti. <p>Cpv. 1 lett. c</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al posto dello stato dell'indice del 1° aprile 1995, ora si utilizza l'indice dell'ottobre 2010. • Sono adeguati i valori della superficie determinante per singolo posto in base agli indici medi per le carceri risultanti dal paniere. • Adeguamento dei prezzi di settore per singolo m² delle carceri.
<p>Art. 15</p> <p>Il supplemento per la sicurezza per le carceri e gli istituti chiusi ammonta a 85 000 franchi per singolo posto. Tale supplemento è applicato anche ai reparti chiusi degli stabilimenti aperti.</p> <p>Ai costi supplementari per i posti del massimo livello di sicurezza, oltre al normale supplemento per la sicurezza, è concesso un ulteriore supplemento pari a 42 500.</p>
<p>Art. 16</p> <p>Per l'infrastruttura minima necessaria dei seguenti piccoli stabilimenti è concesso un supplemento pari al 10 per cento dei prezzi di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carceri fino a 39 posti di detenzione • stabilimenti fino a 49 posti.
<p>Art. 17</p> <p>In contropartita a quanto disposto all'articolo 16, i prezzi di settore sono ridotti del 10 per cento nel caso di stabilimenti che dispongono di 200 posti e più.</p>
<p>Art. 18</p> <p>In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento per le sistemazioni esterne CCC 4 corrisponde a un importo forfetario. Tuttavia, vista l'introduzione di un paniere specifico per ciascuno dei tre stabilimenti tipo, si applicano tre differenti percentuali.</p>
<p>Art. 19</p> <p>In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento per le attrezzature mobili CCC 9 corrisponde a un importo forfetario. Tuttavia, vista l'introduzione di un paniere specifico per ciascuno dei tre stabilimenti tipo, anche in questo caso si applicano tre differenti percentuali.</p>
<p>Art. 21</p> <p>Per le superfici destinate alle attività sportive è concesso un supplemento di superficie differente in funzione dello stabilimento tipo. Dal momento che l'UFG non prescrive tassativamente superfici di questo tipo, il supplemento è concesso solo se il programma dei locali prevede superfici simili.</p>
<p>Art. 22</p> <p>Per la costruzione di specifici locali destinati alla terapia e al trattamento nell'ambito dell'esecuzione delle misure presso stabilimenti atti a tale scopo oppure presso stabilimenti chiusi, è concesso un supplemento speciale che varia da 3,2 a 5,2 m² per singolo posto.</p>
<p>Art. 23</p> <p>Per i locali destinati alla formazione, è riconosciuto un supplemento di superficie pari a 0,7 m² per singolo posto di detenzione. Tale valore è stato fissato in base alle stime della CDDGP, secondo cui circa un terzo dei detenuti deve avere a disposizione un'offerta formativa corrispondente.</p>

Art. 24

Il supplemento per i laboratori di produzione presso gli istituti aperti e chiusi non è più indennizzato attraverso un contributo ai costi supplementari, bensì tramite un supplemento di superficie in aggiunta a quanto previsto per il settore 7 «lavoro».

Art. 27

Sono state riformulate in modo più chiaro le possibilità di compensazione tra i settori 4 e 6.

Allegato (art. 1)

Rispetto agli esempi illustrati nell'allegato, riduttivi e non del tutto attendibili, l'articolo 25 riporta in modo chiaro le modalità di calcolo adottate. Poiché gli esempi riportati nel presente allegato non contribuiscono a fare chiarezza ma anzi creano più confusione, si è deciso di stralciarli.

2. Tabella delle corrispondenze

Avamprogetto dell'ordinanza DFGP stato aprile 2011	Ordinanza DFGP stato 1° gennaio 2008	Osservazione
art. 1	art. 10	adattamento sistematico e linguistico; indicizzazione dei prezzi di settore
art. 2	art. 11	adattamento sistematico; indicizzazione del supplemento
art. 3	art. 12	adattamento sistematico e linguistico
art. 4	art. 13	adattamento sistematico e del contenuto
art. 5	art. 14	adattamento sistematico e del contenuto dei supplementi
art. 6	art. 15	adattamento sistematico e linguistico
art. 7	art. 16	adattamento sistematico
art. 8	art. 17	adattamento sistematico
art. 9	art. 19	adattamento sistematico e del contenuto
art. 10	art. 18	adattamento sistematico e linguistico
art. 11	art. 20	adattamento sistematico e del contenuto
art. 12	art. 21	adattamento sistematico e del contenuto
art. 13 cpv. 1 e 2	art. 22	adattamento sistematico e del contenuto
art. 14	art. 1	adattamento sistematico e del contenuto; indicizzazione dei prezzi di settore
art. 15	art. 3	adattamento sistematico e del contenuto; indicizzazione dei supplementi
art. 16		nuovo
art. 17		nuovo
art. 18	art. 4	adattamento sistematico e del contenuto
art. 19	art. 5	adattamento sistematico e del contenuto
art. 20	art. 6	adattamento sistematico e linguistico
art. 21		nuovo
art. 22		nuovo
art. 23		nuovo
art. 24	art. 2	adattamento sistematico e del contenuto
art. 25	art. 7	adattamento sistematico
art. 26	art. 8	adattamento sistematico
art. 27	art. 9	adattamento sistematico
allegato (art.1)		abrogato

